

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 56

OGGETTO: Autorizzazione temporanea ai sensi dell'art.5 lettera j) e dell'art.12 lettera e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio del Parco del Conero - alla sessione di sparo dell'OVS Andreucci Alfredo presso l'altana 101.per prevenzione danni alle produzioni agricole dell'Az. agr. Ballarini.

Data: 16/07/2020

L'anno duemilaventini, il giorno sedici del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. 1, c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
- Che le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono attribuite alle Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 7/95);
- Che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona.
- Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco nell'anno 2009 è stato costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) con la pratica del selecontrollo ai sensi dell'apposito regolamento dell'Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in ultimo alla legge regionale 15/94 sulle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
- Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero approvato con delibera n. 115/09 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che è pervenuto a codesto Ente da parte del Sig. Ballarini Leonardo (Prot. 1858/20) la richiesta di prolungamento del periodo di prelievo selettivo del cinghiale tramite abbattimento presso il sito di prelievo n 101;
- Che il suddetto richiedente lamenta la presenza costante di un branco di cinghiali che causano ingenti danni alla coltura di mais;
- Visto che il sito di prelievo n.101, risulta:
 1. lontano dai sentieri escursionistici ufficiali del Parco;
 2. in terreni di difficile accesso;
 3. non frequentati da persone diverse dagli OVS e dai rispettivi proprietari;
- Vista la nota inviata dall'ASUR Marche area vasta 2 dal dott. vet. Alberto Polonara prot. 2084/2020 in cui viene sintetizzata l'attività che deve essere svolta dal selettore per l'utilizzo alimentare nell'ambito familiare dell'animale abbattuto.
- Che il Presidente del Parco informato per le vie brevi esprimeva assenso ad autorizzare un OVS a proseguire l'attività di prelievo nella proprietà Ballarini e nel rilasciare la carcassa dell'animale abbattuto tutta al selettore per uso familiare ai sensi dell'apposita procedura operativa per la visita ispettiva post mortem da parte dell'ASUR.
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art. 5 comma j. che "Il direttore può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al presente articolo e all'art. 8.";
- Che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, prevede all'art.12 lettera e) che in deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le esigenze dell'Ente Parco;

